

COMUNE DI TRESORE BALNEARIO

PROVINCIA DI BERGAMO

**REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE**

E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE

- approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 8 del 28 febbraio 2000
- modificato con deliberazione Consiglio comunale n. 6 del 28 marzo 2003
- modificato con deliberazione Consiglio comunale n. 6 del 9 gennaio 2004
- modificato con deliberazione Consiglio comunale n. 9 del 18 marzo 2005
- modificato con deliberazione Consiglio comunale n. 4 del 22 febbraio 2010

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il regolamento disciplina le occupazioni di suolo pubblico nel territorio del Comune, al fine di assicurarne lo svolgimento ordinato, nel rispetto dell'interesse pubblico.
2. Il regolamento istituisce e disciplina altresì il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Per "suolo pubblico" si intendono le aree ed i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati e a parchi e giardini, nonché le aree di proprietà privata su cui risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
2. Le occupazioni, realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune sono soggette all'imposizione del canone da parte del Comune medesimo.
3. Per "occupazione" si intende la disponibilità, anche di fatto e senza titolo, degli spazi di cui al comma precedente con conseguente sottrazione all'uso pubblico indiscriminato.
4. Per "occupazione permanente" si intende l'occupazione avente durata non inferiore all'anno, comportante o meno l'esistenza di manufatti od impianti.
5. Per "occupazione temporanea" si intende l'occupazione di durata inferiore all'anno, anche se ricorrente.

Art. 3 Concessioni e autorizzazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono soggette a concessione o autorizzazione rilasciata, su richiesta dell'interessato, dal Responsabile comunale competente.
2. Le occupazioni realizzate senza concessione o autorizzazione sono considerate abusive e gli autori della violazione sono soggetti, oltre che al pagamento del canone di occupazione, anche alle sanzioni di cui al Titolo VII.

TITOLO II IL PROCEDIMENTO

Art. 4 La domanda

1. Chiunque intende occupare il suolo pubblico deve presentare apposita domanda in carta legale almeno cinque giorni prima della data richiesta per l'occupazione.
2. La domanda deve contenere:
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale del richiedente;
 - b) l'indicazione del codice fiscale;
 - c) la esatta ubicazione del suolo che si chiede di occupare con l'indicazione della superficie e/o misure;
 - d) l'oggetto della occupazione, la durata della stessa con l'indicazione delle opere che si intendono eseguire o dei beni mobili che si intendono collocare;
 - e) l'impegno ad osservare tutte le norme previste dal regolamento;
 - f) l'impegno ad effettuare il deposito cauzionale, se richiesto;
 - g) la documentazione tecnica necessaria ad individuare tutti gli elementi essenziali dell'occupazione;
 - h) gli elaborati grafici sottoscritti dal tecnico abilitato ed indicazione del direttore dei lavori, nel caso siano previste manomissioni.

Art. 5 L'istruttoria

1. Il Responsabile del procedimento provvede all'istruttoria nel rispetto dei termini stabiliti per ciascun procedimento individuati dalla deliberazione della Giunta Comunale.
2. In caso di trasmissione della domanda tramite servizio postale, il termine decorre dalla data in cui la stessa perviene al Comune. Il Responsabile del procedimento può richiedere la trasmissione di atti, documenti, dati e notizie necessari ed indispensabili ai fini dell'istruttoria. In tal caso il termine per la conclusione del provvedimento è interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricevimento di quanto richiesto.
3. Per acquisire i pareri di cui all'allegato 1, il Responsabile del procedimento sottopone la domanda e gli eventuali atti istruttori compiuti all'esame della Conferenza dei servizi di cui al Titolo III.
4. Il Responsabile del procedimento può, motivatamente, richiedere altri pareri, con le modalità di cui al comma precedente.
5. Conclusa l'istruttoria, il Responsabile del procedimento, dopo aver effettuato il calcolo del canone e della cauzione, se dovuti, trasmette la documentazione al Responsabile competente per il provvedimento finale indicato nell'allegato 1 al presente regolamento.

Art. 6
Il rilascio

1. Il Responsabile competente, a conclusione del procedimento, accerta la completezza e la correttezza della documentazione trasmessa dal Responsabile del procedimento, rilascia la concessione e le autorizzazioni di competenza.
2. Le concessioni e le autorizzazioni devono contenere la durata dell'occupazione, con l'indicazione del termine iniziale e finale, la durata dell'atto, la superficie e la misura dello spazio da occupare, le prescrizioni cui l'atto è soggetto, nonché l'ammontare del canone e della cauzione, se dovuti.
3. Nel caso di carenza istruttoria, tale da impedire la conclusione del procedimento, il Responsabile competente trasmette la documentazione al responsabile del procedimento per le integrazioni necessarie, dandone comunicazione al richiedente.
4. Il Responsabile competente effettua le valutazioni necessarie per il rilascio degli atti di cui si tratta, secondo criteri di imparzialità, nonché sulla base dei pareri espressi dagli uffici in sede di Conferenza dei Servizi e degli indirizzi impartiti in materia dalla Giunta Comunale.

Art. 7
La cauzione

1. Le occupazioni temporanee comportanti manomissione del suolo o successivi oneri a carico dell'Amministrazione sono subordinate al versamento di cauzione, a garanzia del rispetto degli obblighi e delle prescrizioni.
2. L'ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile competente, su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori delle opere da realizzare e degli eventuali successivi oneri e comunque di importo non inferiore a Lire 20.000 (€ 10,19) al metro quadro o metro lineare, con un minimo di Lire 100.000 (€ 51,65).
3. Entro 90 giorni dall'occupazione viene redatto a cura del Responsabile del procedimento, in contraddittorio con il titolare della autorizzazione, apposito verbale di riconsegna dell'area, dando atto dello stato della medesima.

Art. 8
Il diniego

1. Il rilascio di concessioni e autorizzazioni è negato con apposito provvedimento, adeguatamente motivato, dal Responsabile competente e con la procedura indicata nell'art. 5 del regolamento.

Art. 9
La decadenza

1. Sono cause di decadenza delle concessioni e delle autorizzazioni:
 - a) le reiterate violazioni da parte del titolare, dei collaboratori o suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b) la violazione delle norme di legge o di regolamenti in materia;
 - c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
 - d) la mancata occupazione del suolo senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi al termine iniziale dell'occupazione, nel caso di occupazione permanente;
 - e) la mancata occupazione del suolo senza giustificato motivo, nei cinque giorni successivi al termine iniziale dell'occupazione, nel caso di occupazione temporanea;
 - f) il mancato pagamento del canone di occupazione, se dovuto.
2. La decadenza è dichiarata dal Responsabile competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino dal suolo.
3. La mancata occupazione senza giustificato motivo è soggetta a sanzioni amministrative di cui all'art. 38, comma 3.

Art. 10
La revoca, la modifica e la sospensione

1. Le concessioni e le autorizzazioni di suolo pubblico possono essere revocate, modificate sospese in qualsiasi momento per comprovati motivi di pubblico interesse.
2. La revoca, la modifica e la sospensione danno diritto al rimborso del canone eventualmente versato a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione.

Art. 11
Il rinnovo e la proroga

1. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza, indicando la durata richiesta.
2. Per le occupazioni temporanee, il titolare deve inoltrare domanda di proroga, prima della scadenza, indicando la durata della proroga ed i motivi della richiesta. La presentazione della domanda di proroga non costituisce titolo al proseguimento dell'occupazione oltre i termini autorizzati.
3. Il Responsabile competente decide in merito alle richieste di proroga e rinnovo, operando tutte le necessarie valutazioni di ordine tecnico ed amministrativo.

4. In caso di cessione di azienda, il subentrante invia richiesta di rinnovo al Responsabile competente, il quale rilascia la concessione o l'autorizzazione, secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento.

TITOLO III I PARERI

Art. 12 La Conferenza dei Servizi

1. I pareri preventivi obbligatori e facoltativi richiesti dal regolamento sono espressi in sede di Conferenza dei Servizi su richiesta del Direttore Generale.
2. Per le occupazioni riguardanti strade, piazze o comunque, aree interessate alla circolazione veicolare e pedonale è obbligatorio il parere della Polizia Municipale.

Art. 13 Composizione della Conferenza dei Servizi

1. La Conferenza dei Servizi è composta da:
 - I Responsabili dei procedimenti di cui all'allegato 1;
 - Il Responsabile competente per il provvedimento finale;
 - Il Segretario dalla Conferenza, nominato dal Direttore Generale.

TITOLO IV OBBLIGHI E PRESCRIZIONI

Art. 14 Durata

1. Le concessioni sono rilasciate per la durata massima di anni 29 senza pregiudizio di terzi e con facoltà da parte del Comune di imporre nuove condizioni.
2. La durata delle concessioni e delle autorizzazioni è stabilita dal Responsabile competente per il provvedimento finale di cui all'allegato 1, sulla base della domanda presentata ed in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo.

Art. 15 Responsabilità per danni

1. I danni eventualmente causati dalle opere o manomissioni realizzate a qualunque titolo, nonché ogni responsabilità per danni a terzi sono ad esclusivo carico del titolare dell'atto.

2. Al termine della occupazione, il cessante ha l'obbligo di eseguire, a propria cura e spese, quanto necessario per la realizzazione delle opere installate, ripristinando il suolo pubblico, sulla base dei termini e delle prescrizioni fissati dal Comune.
3. In caso di inadempienza, il Comune procede d'ufficio all'esecuzione di quanto necessario per il ripristino, con spese a carico del titolare dell'atto scaduto.

Art. 16 **Obblighi generati**

1. Le Concessioni e le autorizzazioni sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il titolare ha l'obbligo di esibire, a richiesta del personale addetto alla vigilanza, l'atto di concessione o di autorizzazione.
3. Il titolare ha, inoltre, i seguenti obblighi:
 - a) limitare, l'occupazione nei termini e negli spazi indicati nell'atto relativo;
 - b) non effettuare manomissioni se non espressamente previste nell'atto relativo;
 - c) riconsegnare l'area alla scadenza dell'occupazione nello stato e condizioni originari.

Art. 17 **Prescrizioni specifiche**

1. In sede di Conferenza dei Servizi, su proposta dei Responsabili di procedimento competenti, possono essere impartite particolari prescrizioni di carattere specifico adeguate al tipo e natura di occupazione richiesta.
2. Tali prescrizioni sono poste a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dell'ordinato succedersi delle occupazioni, del rispetto del bene pubblico e dell'ambiente, nonché del decoro dei luoghi.
3. Quando per l'esecuzione dei lavori od opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con materiali di vario tipo, nella autorizzazione devono essere indicati i termini per il trasporto di tali materiali negli appositi luoghi di scarico.

Art. 18 **Cantieri**

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc., sono soggette ad autorizzazione, salvo che si tratti di occupazioni occasionali di cui all'art. 22, commi 1. e 2.

Art. 19
Tende solari

1. Le concessioni e le autorizzazioni relative a tende solari sono rilasciate in conformità alle disposizioni del Regolamento Edilizio.
2. Per ragioni di decoro dei luoghi, il Responsabile competente può disporre, mediante apposita ordinanza, la rimozione delle strutture che non siano mantenute in buono stato.

Art. 20
Commercio su aree pubbliche

1. Le concessioni e le autorizzazioni di suolo per l'esercizio del commercio sono rilasciate sotto la stretta osservanza delle speciali disposizioni di legge e dei relativi regolamenti attuativi.
2. Ai fini dell'individuazione del soggetto passivo, il riferimento è costituito dal titolare dell'autorizzazione di commercio su aree pubbliche risultante alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione.

TITOLO V
OCCUPAZIONI OCCASIONALI E D'URGENZA

Art. 21
Occupazioni di urgenza

1. In casi di emergenza o quando si debba provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata senza autorizzazione, dandone immediatamente comunicazione alla Polizia Municipale, mediante telegramma o via fax, al fine della verifica del rispetto del Codice della Strada e per le prescrizioni del caso.
2. La Polizia Municipale provvede ad accertare, con l'ausilio del Responsabile del procedimento competente, l'esistenza delle condizioni per l'urgenza, applicando in caso negativo le sanzioni previste.
3. L'interessato deve comunque presentare domanda di occupazione entro il giorno successivo al verificarsi dell'occupazione medesima e la relativa autorizzazione è rilasciata in sanatoria con l'applicazione del Canone incrementato dal 10%.

Art. 22
Occupazioni occasionali e di breve durata

1. Non sono soggette né ad autorizzazione né a comunicazione le occupazioni che non comportano intralcio al traffico veicolare o utilizzo anche indiretto della carreggiata, di

durata inferiore ad ore 3, riguardanti operazioni di pulizia e piccoli lavori di manutenzione edile e del verde.

2. Sono soggette a comunicazione e nulla osta da parte della Polizia Municipale le occupazioni di durata inferiore a 12 ore riguardanti:
 - a) piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti e coperture effettuati con ponti, steccati, scale ed altro;
 - b) operazioni di trasloco;
 - c) operazioni di manutenzione del verde.
3. Le occupazioni di cui al comma 2. superiori a 12 ore sono soggette ad autorizzazione.

TITOLO VI CANONE DI OCCUPAZIONE

Art. 23 Oggetto del canone

1. Le occupazioni di qualsiasi natura, permanenti e temporanee, sono soggette a canone secondo le modalità previste dal regolamento e le misure di tariffa di cui all'Allegato 3. La tariffa può essere modificata con deliberazione contestuale all'approvazione del bilancio di previsione. Le misure di tariffa sono rivalutate annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 ottobre dell'anno precedente. La rivalutazione è effettuata applicando la media degli incrementi mensili.
2. Le occupazioni permanenti sono soggette a canone annuo non frazionabile per ciascun anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma indipendentemente dalla data di inizio o di termine delle stesse; L'estinzione dell'obbligazione decorre dall'anno successivo a quello di presentazione di apposita comunicazione di "cessazione dell'occupazione" effettuata in forma scritta dal titolare dell'atto di concessione, così come risulta dal protocollo generale dell'Ente.
3. Le occupazioni temporanee sono soggette a canone commisurato alla durata dell'occupazione, misurata in fasce orarie a seconda del tipo di occupazione.
4. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dell'autorizzazione o dall'occupante di fatto anche abusivo.
5. Per le occupazioni superiori a mille metri quadrati, le superfici eccedenti tale limite sono calcolate al fine della determinazione del canone, in ragione del 10% . Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq..
6. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, si applica la tariffa corrispondente alla superficie prevalente.

7. Per le occupazioni sottostanti il suolo, la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene.
8. La misura complessiva del canone comprende e sostituisce l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi o relativi ad oneri di manutenzione.

Art. 24
Classificazione delle strade

1. Le strade del Comune sono classificate in due categorie, in base all'allegato 2, determinate a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, ricavata da elementi di centralità, densità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, intensità di traffico.
2. La tariffa relativa alle due categorie viene così graduata:

Categoria Prima:

- Coefficiente 1.

Categoria Seconda:

- Coefficiente 0,8.

Art. 25
Determinazione della tariffa del canone annuo

1. La tariffa del canone annuo per ciascuna fattispecie è determinata moltiplicando la tariffa base al metro quadrato o al metro lineare per il coefficiente moltiplicatore stabilito per ciascuna fattispecie con arrotondamento all'unità di Euro.
2. I coefficienti moltiplicatori della tariffa base, in relazione al beneficio economico ritraibile dall'occupazione, nonché del sacrificio imposto alla collettività, sono stabiliti come segue:

occupazione con chioschi o edicole	coefficiente 6
occupazione con ponteggi e cantieri	coefficiente 6
occupazione con tavoli, sedie ed esposizione di merci in area antistante gli esercizi pubblici	coefficiente 4
occupazione con parcheggi	coefficiente 4
altre occupazioni diverse da quelle sopra indicate	coefficiente 4

Art. 26
Applicazione del canone annuo

1. Il canone annuo da applicarsi a ciascuna occupazione permanente è determinato dal prodotto della tariffa di ciascuna fattispecie per l'entità della occupazione, espressa in metri quadrati o metri lineari con arrotondamento all'unità superiore, moltiplicato a sua volta per il coefficiente della categoria di ubicazione, di cui all'art. 24.
2. Il canone previsto da convenzioni stipulate con terzi o risultante da gare pubbliche, con offerte sul canone a base di gara, sostituisce quello previsto dal presente regolamento.

Art. 27
Determinazione della tariffa per le occupazioni temporanee

1. La tariffa per le occupazioni temporanee viene determinata moltiplicando la tariffa base giornaliera per il coefficiente di durata delle occupazioni con arrotondamento all'unità di Euro.
2. I coefficienti di durata delle occupazioni per le diverse fattispecie sono stabiliti come segue:

a) occupazioni di vario genere

FASCE ORARIE	COEFFICIENTI
dalle ore 8.00 alle ore 14.00	0,5
dalle ore 14.00 in poi	0,5

b) occupazioni realizzate per mercati e posteggi isolati:

FASCE ORARIE	COEFFICIENTI
dalle ore 6.00 alle ore 14.30	0,6
dalle ore 14.30 in poi	0,4

c) occupazione realizzate per fiere e sagre

FASCE ORARIE	COEFFICIENTI
fino alle ore 8.00	0,2
dalle ore 08.00 alle ore 24.00	0,8

Art. 28
**Coefficienti moltiplicatori per particolari fattispecie
di occupazione temporanea**

1. Sono stabiliti i seguenti coefficienti moltiplicatori per le fattispecie sottoelencate:
 - a) per le occupazioni per l'esercizio dell'attività edilizia, la tariffa ordinaria è moltiplicata al coefficiente 0,6, limitatamente al periodo originariamente autorizzato con esclusione di eventuali proroghe;
 - b) per le occupazioni realizzate da attività commerciali, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, la tariffa ordinaria è moltiplicata al coefficiente 0,5;
 - c) per le occupazioni poste in essere per l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa ordinaria è moltiplicata al coefficiente 0,15;
 - d) per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni, la tariffa ordinaria è moltiplicata al coefficiente 0,7;
 - e) per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tariffa ordinaria è moltiplicata al coefficiente 0,5 (per occupazioni a carattere ricorrente si intendono le occupazioni realizzate dal medesimo soggetto e che si ripetono almeno una volta nel corso dell'anno o che sono programmate secondo uno specifico calendario);
 - f) per le occupazioni realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto, la tariffa ordinaria è moltiplicata al coefficiente 0,5;

Art. 29
Applicazione del canone per le occupazioni temporanee

1. Il canone da applicarsi a ciascuna occupazione temporanea è determinato dal prodotto della tariffa di ciascuna fattispecie di durata, di cui all'art. 27, per l'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore, moltiplicato a sua volta per il coefficiente della categoria di ubicazione, di cui all'art. 24; tale prodotto va ulteriormente moltiplicato per i coefficienti particolari di cui all'art. 28 e, quindi, diminuito delle eventuali agevolazioni di cui all'art. 30.

Art. 30
Agevolazioni

1. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazione politiche, culturali, sportive, di beneficenza o di assistenza, al canone si applica una riduzione pari all'85% dell'ammontare.

Art. 31

Canone per le occupazioni per reti di erogazione di pubblici servizi

Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condurre impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato in via forfetaria ai sensi del comma 2, punto f) dell'art. 63 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, così come modificato dalla Legge 23/12/1999 n. 488, sulla base del numero di utenze alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Art 32

Non applicazione del canone

1. Il canone non si applica per:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del T.U. Imposte sui Redditi per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica: le occupazioni effettuate da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto e relative pensiline, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;
- d) le occupazioni occasionali di cui ai commi 1. e 2. dell'art. 22 e le occupazioni determinate della sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) le occupazioni con passi carrabili;
- h) gli spazi adibiti alla sosta di vetture per il servizio pubblico (taxi);
- i) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo pubblico effettuate con balconi, verande, bow-windows, tende da sole e simili infissi di carattere stabile;
- l) occupazioni effettuate per il servizio pubblico di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani;
- m) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- n) le occupazioni nel mercato ortofrutticolo e del bestiame;
- o) le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadro o lineare;
- p) le occupazioni per manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.;
- q) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti;

- r) le occupazioni temporanee effettuate dalle O.N.L.U.S. (Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale) e dalle O.N.G. (Organizzazioni non Governative) per lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale.

Art. 33

Versamento del canone annuo

1. Il versamento del canone annuo per le occupazioni permanenti va eseguito in un'unica soluzione per l'intero anno solare, preventivamente al rilascio della concessione, mediante apposito bollettino di c/c postale intestato al tesoriere.
2. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione ed in mancanza di variazioni nella occupazione, il versamento deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.
3. E' ammesso il versamento in due rate scadenti il 30 aprile, 30 settembre, qualora l'ammontare del canone sia superiore a lire 1.000.000 (€516,46).
4. E' consentito il versamento anche mediante strumenti elettronici o informatici, ovvero tramite il sistema bancario, secondo le procedure stabilite ai sensi del comma 87 della Legge 15/05/97, n. 127.

Art. 34

Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Il versamento del canone per le occupazioni temporanee va eseguito, preventivamente al rilascio della autorizzazione, in unica soluzione anticipata per l'intero periodo dell'occupazione e con le medesime modalità di cui al comma 1. dell'art. 33, mediante c/c postale intestato al tesoriere o mediante versamento diretto.
2. Per le occupazioni temporanee non soggette a rilascio di autorizzazione, (vedi mercato settimanale), il pagamento avviene secondo le modalità di cui al comma precedente.
3. E' consentito il versamento anche mediante strumenti elettronici o informatici, ovvero tramite il sistema bancario, secondo le procedure stabilite ai sensi del comma 87 della Legge 15/05/97, n. 127.

Art. 35

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza può essere effettuata con la procedura indicata nel Regio Decreto 14/04/1910, n. 639, ovvero mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 28/01/1988 n. 43.
2. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'utente nelle misure determinate dalla Giunta Comunale.

Art. 36
Rimborsi

1. La domanda di rimborso delle somme versate e non dovute deve essere presentata al Responsabile competente per il rilascio della relativa concessione od autorizzazione, entro 5 anni dal pagamento.
2. Il Responsabile competente dispone il rimborso, se dovuto, entro 60 gg dalla richiesta, applicando sulle somme rimborsate, gli interessi legali.

TITOLO VII
SANZIONI

Art. 37
Sanzioni

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i versamenti dovuti è soggetto alla sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato;
2. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi legali;
3. Le sanzioni indicate nel comma 1. si applicano congiuntamente a quelle stabilite dal successivo articolo 38 comma 3.

Art. 38
Occupazioni abusive e altre violazioni

1. Le occupazioni di fatto, abusive in quanto effettuate senza titolo, risultanti da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, sono equiparate, ai fini del pagamento del canone, a quelle autorizzate o concesse.
2. Per le occupazioni abusive è inoltre prevista, per il primo anno per cui viene accertata la violazione, l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da parte del Responsabile del procedimento per competenza, di importo non inferiore all'ammontare del canone né superiore al doppio del canone stesso.
3. La violazione delle norme contenute nei Titoli I, II, IV e V del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa a norma dell'art. 7 bis del T.U. appr. Con D.Lgs. 267/2000, così come integrato dalla Legge n. 3 del 16/01/2003.
4. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 3. provvede la Polizia Municipale.

TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 39
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.

Art. 40
Norme finali

1. Tutte le norme regolamentari o disposizioni inerenti la Tosap, relativamente all'applicazione del medesimo tributo, restano in vigore per le annualità fino al 1999 compreso.
2. Le autorizzazioni e concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla data dalla quale ha effetto il presente regolamento, sono rinnovate con il pagamento del nuovo canone, salvo la loro revoca per il contrasto con le norme regolamentari, il mancato pagamento del canone alla scadenza prevista costituisce rinuncia all'autorizzazione

Ù

ELENCO DEI PROCEDIMENTI

	PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE RELATIVA A:	PROCEDIMENTO AFFIDATO A:	PARERI OBBLIGATORI	TERMINE	AUTORITÀ COMPETENTE
1,	Occupazione per l'esercizio di lavori edilizi e stradali	Servizi Tecnici (Edilizia Privata Lavori Pubblici)	Polizia Municipale	30gg.	Responsabile Settore Tecnico
2,	Occupazione per impianti pubblicitari	Servizi Tecnici (Edilizia Privata Lavori Pubblici)	Edilizia Privata Polizia Municipale	30gg.	Responsabile Settore Tecnico
3,	Occupazione antistante gli esercizi pubblici commerciali (tavoli, vasi, tende, ombrelloni, insegne, esposizione di merce, ecc.)	Servizio Sviluppo Attività Economiche o Servizi Tecnici (Edilizia Privata Lavori Pubblici)	Edilizia Privata Polizia Municipale	30gg.	Responsabile Servizio Sviluppo Attività Economiche
4,	Occupazione per mercati, fiere posteggi isolati, di ambulanti ed altro di natura commerciale	Servizio Sviluppo Attività Economiche	Polizia Municipale	30gg.	Responsabile Servizio Sviluppo Attività Economiche
5,	Occupazioni per manifestazioni ed iniziative politiche, religiose, assistenziali, collettive, e del tempo libero	Servizio Sviluppo Attività Economiche	Servizio Socio Culturale Polizia Municipale Servizi Tecnici (Edilizia Privata Lavori Pubblici)	15gg.	Responsabile Servizio Sviluppo Attività Economiche
6,	Occupazione per esecuzione di traslochi, manutenzione del verde, ecc.	Servizi Tecnici (Edilizia Privata Lavori Pubblici)	Polizia Municipale	15gg.	Responsabile Settore Tecnico
7,	Occupazione di suolo pubblico con manomissione dello stesso (passi carrabili, condutture, infernotti, chioschi, edicole ecc.)	Servizi Tecnici (Edilizia Privata Lavori Pubblici)	Polizia Municipale	30gg.	Responsabile Settore Tecnico
8,	Occupazione per vendite occasionale senza scopo di lucro, mostre, esposizioni, spettacoli e trattenimenti.	Servizio Sviluppo Attività Economiche	Polizia Municipale	15gg.	Responsabile Servizio Sviluppo Attività Economiche
9,	Occupazione per installazione addobbi e luminarie	Servizi Tecnici (Edilizia Privata Lavori Pubblici)	Polizia Municipale	30gg.	Responsabile Settore Tecnico

ELENCO DELLE VIE E STRADE ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE
NELLA **I CATEGORIA**

	DEFINIZIONE DELLO SPAZIO OD AREA PUBBLICA	DENOMINAZIONE
1.	VIALE	A. LOCATELLI
2.	VIALE	A. MORO
3.	VIA	ABBADIA
4.	VIA	AMINELLA
5.	VIA	BENTI
6.	VIA	BOSCHETTI
7.	VIA	BREDA
8.	VIA	BRESCIA
9.	VIA	BRUSE
10.	VIA	C. BREMBATI
11.	VIA	CA' BIANCA
12.	VIA	CAMPETTO
13.	VIA	CANTON
14.	VIA	CANVA
15.	VIA	CAPRA
16.	VIA	CARDUCCI
17.	VIA	CARNAZZI
18.	VIA	CASTELLO
19.	PIAZZA	CAVOUR
20.	VIA	COLLE NIARDO
21.	VIA	COLOMBERA
22.	VIA	COMI
23.	PIAZZALE	COMI E POMA
24.	VIA	D. CHIESA
25.	PIAZZA	DANTE
26.	VIA	DEI FANTI
27.	VIA	DEL COLLE
28.	VIA	DELL' ADDOLORATA
29.	VIA	DELL' AERONAUTICA
30.	VIA	DELLE CORNELLE
31.	VIA	DI VITTORIO
32.	VIA	DON BOSCO
33.	VIA	DON MOIOLI
34.	VIA	DOSSO
35.	VIA	E. FERMI
36.	VIA	F. NULLO
37.	VIA	F.LLI CALVI
38.	VIA	F.LLI CERVI
39.	VIA	G. DONIZETTI
40.	VIA	G. LEOPARDI
41.	VIA	GARIBALDI
42.	VIA	GORRE
43.	VIA	GRANDI
44.	VIA	L. LOTTO
45.	VIA	LAGHETTO
46.	VIA	LOVERINI
47.	VIA	M. BUONARROTI
48.	VIA	MACINA

	DEFINIZIONE DELLO SPAZIO OD AREA PUBBLICA	DENOMINAZIONE
49.	VIA	MANDALI'
50.	VIA	MARCONI
51.	VIA	MARINAI
52.	VIA	MARTIRI DI CEFALONIA
53.	VIA	MARZABOTTO
54.	VIA	MAZZINI
55.	VIA	MINARDI
56.	VIA	MONTE MISMA
57.	VIA	MONTESSORI
58.	VIA	MOSCATELLI
59.	VIA	MURATELLO
60.	VIA	N. SAURO
61.	VIA	OSPEDALE
62.	VIA	PAGANELLI
63.	VIA	PAPA GIOVANNI XXIII
64.	VIA	PASINETTI
65.	PIAZZALE	PERTINI
66.	VIA	PIAVE
67.	VIA	PRIMA TRAVERSA VIA COLOMBERA
68.	VIA	PUCCINI
69.	VIA	REDONA
70.	VIALE	RESISTENZA
71.	VIA	RIGAMONTI
72.	VIALE	RIMEMBRANZE
73.	VIA	ROMA
74.	VIA	ROMILLI
75.	VIA	ROSSA
76.	VIA	ROSSINI
77.	VIA	SACCO E VANZETTI
78.	VIA	SAN CASSIANO
79.	VIA	SAN G. BATTISTA
80.	VIA	SAN SISTO
81.	VIA	SAN VITO
82.	VIA	SANT' AMBROGIO
83.	VIA	SOLATIA
84.	VIA	SOMAINI
85.	VIA	SORTE
86.	VIA	SUARDI
87.	VIA	SUOR ANGELA GHEZZI
88.	VIA	SUOR RIZZI
89.	VICOLO	TERZI
90.	VIALE	TIRABOSCHI
91.	VIA	TODESCHINI
92.	VIA	TORRE
93.	VIA	TORRETTA
94.	VIA	VALBELA
95.	VIA	VENTURINA
96.	LARGO	VOLONTARI DEL SANGUE
97.	VIA	ZEDURI
98.	VICOLO	ZENONI

ELENCO DELLE VIE E STRADE ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE
NELLA **II CATEGORIA**

	DEFINIZIONE DELLO SPAZIO OD AREA PUBBLICA	DENOMINAZIONE
1.	VIA	A.VOLTA
2.	VIA	AMELLINA
3.	VIA	ARENA DI RIPA
4.	VIA	CA' DELL'ORA
5.	VIA	CALVAROLA
6.	VIA	CASELLO
7.	VIA	COPERNICO
8.	VIA	DELEDDA
9.	VIA	DELL'ALBAROTTO
10.	VIA	DELL'ARTIGIANATO
11.	VIA	DON MAZZOLARI
12.	VIA	DON MINZONI
13.	VIA	DONATELLI
14.	VIA	EUROPA UNITA
15.	VIA	FOPPA
16.	VIA	FORNACE ROTTA
17.	VIA	G. GALILEI
18.	VIA	G. MATTEOTTI
19.	VIA	I MAGGIO
20.	VIA	MADONNA DEL ROCCOLO
21.	VIA	MIRABILE
22.	VIA	PASCOLI
23.	VIA	PRATO BERGAMO
24.	VIA	RIVI
25.	VIA	SASSINA
26.	VIA	VAL ROVETO
27.	VIA	VALLESSE
28.	VIA	VERDI
29.	VIA	VOLPATA

TARIFFE OCCUPAZIONI PERMANENTI AL MQ.
[IN VIGORE PER L'ANNO 2010 - AGGIORNAMENTI A INCREMENTI ISTAT AL 31/10/2009]

CAT. 1^	€8,98 al mq.
CAT. 2^	€7,18 al mq.

TARIFFE per tipologia di OCCUPAZIONE PERMANENTE AL MQ.

Occupazioni:

1. aree destinate a PARGHEGGIO;	CAT. 1^	€ 35,92 al mq.
2. AREE ANTISTANTI GLI ESERCIZI COMMERCIALI; (tavolini e sedie, espositori merci compresi fioristi, ecc.);	CAT. 2^	€ 28,72 al mq.

Occupazioni con:

1. CHIOSCHI;	CAT. 1^	€ 53,88 al mq.
2. EDICOLE;	CAT. 2^	€ 43,08 al mq.
3. PONTEGGI E CANTIERI ;		

ALTRE OCCUPAZIONI:

Non rientranti nelle preindicate categorie, quali, ad esempio:	CAT. 1^	€ 35,92 al mq.
Coperture di rogge;	CAT. 2^	€ 28,72 al mq.
Infernotti ed intercapedini;		
occupazione suolo per rampe, fabbricati, solette, muri, cancellate, pilastri, ecc.;		
palina porta insegna;		
vasi e fiori quali arredo urbano;		
ecc.		

TARIFFE OCCUPAZIONI PERMANENTI AL METRO LINEARE

Cavi e condutture effettuate da privati ad esclusione delle occupazioni realizzate con innesti e lacci ad impianti di pubblici servizi.	CAT. 1^	€ 0,63 al m. lineare
	CAT. 2^	€ 0,52 al m. lineare

TARIFFE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

CAT. 1^	€3,21 al mq.
CAT. 2^	€2,57 al mq.

Con applicazione dei coefficienti previsti dall'art. 27, 28 e 29 del presente Regolamento

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI		pag.
Art. 1	Oggetto del regolamento	1
Art. 2	Ambito di applicazione	1
Art. 3	Concessioni ed autorizzazioni	1
TITOLO II – IL PROCEDIMENTO		pag.
Art. 4	La domanda	2
Art. 5	L’istruttoria	2
Art. 6	Il rilascio	3
Art. 7	La cauzione	3
Art. 8	Il diniego	3
Art. 9	La decadenza	4
Art. 10	La revoca, la modifica e la sospensione	4
Art. 11	Il rinnovo e la proroga	4
TITOLO III – I PARERI		pag.
Art. 12	La Conferenza dei Servizi	5
Art. 13	Composizione della Conferenza dei Servizi	5
TITOLO IV – OBBLIGHI E PRESCRIZIONI		pag.
Art. 14	Durata	5
Art. 15	Responsabilità per danni	5
Art. 16	Obblighi generali	6
Art. 17	Prescrizioni specifiche	6
Art. 18	Cantieri	6
Art. 19	Tende solari	7
Art. 20	Commercio su aree pubbliche	7
TITOLO V – OCCUPAZIONI OCCASIONALI E D’URGENZA		pag.
Art. 21	Occupazioni di urgenza	7
Art. 22	Occupazioni occasionali e di breve durata	7
TITOLO VI – CANONE DI OCCUPAZIONE		pag.
Art. 23	Oggetto del canone	8
Art. 24	Classificazione delle strade	9

Art. 25	Determinazione della tariffa del canone annuo	9
Art. 26	Applicazione del canone annuo	10
Art. 27	Determinazione della tariffa per le occupazioni temporanee	10
Art. 28	Coefficienti moltiplicatori per particolari fattispecie di occupazioni temporanee	11
Art. 29	Applicazione del canone per le occupazioni temporanee	11
Art. 30	Agevolazioni	11
Art. 31	Canone per le occupazioni per reti di erogazione di pubblici Servizi	12
Art. 32	Non applicazione del canone	12
Art. 33	Versamento del canone annuo	13
Art. 34	Versamento del canone per le occupazioni temporanee	13
Art. 35	Riscossione coattiva	13
Art. 36	Rimborsi	14

TITOLO VII – SANZIONI pag.

Art. 37	Sanzioni	14
Art. 38	Occupazione abusiva e altre violazioni	14

TITOLO VIII – NORME TRANSITORIE E FINALI pag.

Art. 39	Entrata in vigore	15
Art. 40	Norme finali	15

pag.

ALLEGATO N. 1 – ELENCO DEI PROCEDIMENTI 16

ALLEGATO N. 2 –CLASSIFICAZIONE VIE E STRADE 17

ALLEGATO N. 3 – TARIFFE 20